

***GARA A PROCEDURA APERTA
PER GESTIONE SERVIZI DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE
DI ALCUNE STRUTTURE
AZIENDALI
E DI LAVAGGIO DELLE
STOVIGLIE***

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - OGGETTO, DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:

- **pulizia e sanificazione di alcune strutture in uso all'Azienda per la gestione della propria attività ed ubicate nella città di Cremona, precisamente ¹:**
 - **R.S.A. Azzolini, Via Brescia n. 207**
 - **R.S.A. Mainardi, Via Brescia n. 207**
 - **R.S.A. Somenzi, Via Brescia n. 207**
 - **Clinica Riabilitativa, Via Brescia n. 207**
 - **C.D.I. Barbieri, Via XI Febbraio n. 60**
 - **C.D.I. Ozanam, Via Milazzo n. 31**
- **lavaggio delle stoviglie e pulizia di alcuni locali della Cucina, ubicata a Cremona in Via Brescia n. 207 ².**

Le tempistiche degli interventi da effettuarsi nelle aree assoggettate alle prestazioni richieste ed oggetto del servizio di pulizia, sono indicate in dettaglio all'art. 1 del Capitolato Tecnico prestazionale.

Le prestazioni relative al servizio di lavaggio delle stoviglie e di pulizia di alcuni locali della cucina sono riportate all'art. 2 del Capitolato Tecnico prestazionale.

Il servizio in appalto prevede inoltre:

- che vengano quotidianamente controllati e, se necessario, ricaricati con materiale fornito dall'aggiudicataria i distributori:
 - di carta igienica (rotoli mini jumbo)
 - di carta asciugamani
 - di sapone liquidodislocati nei servizi igienici delle strutture interessate dal servizio.
- che vengano forniti i sacchetti in polietilene per la raccolta dei rifiuti secchi;
- che vengano date in noleggio, per tutta la durata del contratto, n. 3 macchine lavapavimenti ad uso del personale dipendente dell'Azienda, regolato secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 al presente Capitolato Speciale;
- che vengano installati e regolarmente riforniti, presso gli ingressi di ogni palazzina:
 - kit di decontaminazione ambientale costituito da totem erogatori di gel a base alcolica per la disinfezione delle mani;
 - distributore di buste portaombrelli utili ad eliminare la contaminazione del percorso visitatori/utenti.

La durata dei servizi oggetto di gara è di anni 3 (tre) con possibilità, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, di ulteriore prosecuzione da parte dell'affidatario, fino ad un massimo di 180 giorni, nelle more dell'avvio del nuovo appalto, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere alcunché.

L'inizio del servizio è previsto per il 1° maggio 2021 o comunque sempre dal 1° giorno di uno dei mesi successivi qualora le operazioni di gara non si concludessero per tempo.

L'Istituto si riserva la facoltà di interrompere il contratto al termine dei primi 6 mesi di servizio, a suo insindacabile giudizio e senza onere di qualsivoglia ragione, nell'ipotesi di servizio

¹ Le superfici da considerare sono le seguenti:

Presidio Azzolini, Mainardi e Somenzi (misure relative a ciascuna delle 3 strutture): m² 6.400 per degenze, parti comuni e torrette + m² 800 di corridoi interrati + m² 800 di marciapiedi e ballatoi

Clinica Riabilitativa (I.D.R.): m² 4.700 per degenze e parti comuni + m² 500 locali interrati (farmacia, radiologia e magazzino) + m² 1.000 per marciapiedi e portici + m² 260 per balconi

Corridoi interrati di collegamento tra le strutture ubicate in Via Brescia n. 207: m² 1.000, da suddividersi equamente tra le 4 strutture ivi collocate

Locali lavanderia: m² 283

Locali spogliatoi: m² 47 al primo piano e m² 330 al secondo piano

Camere mortuarie: m² 155

Vano scale locali lavanderia, guardaroba e spogliatoi: m² 60

Centro Diurno Barbieri: m² 595

Centro Diurno Ozanam: m² 270 + m² 130 di cortile/terrazza

(le planimetrie sono pubblicate sulla piattaforma)

² Il lavaggio non comprende piatti, bicchieri e posate usate dai degenti, che vengono lavati dal nostro personale direttamente nelle cucinette di nucleo, ma solo carrelli termici, pentole, tegami, vassoi, contenitori (varie misure) e tutte le utensilerie utilizzate dalla Cucina centrale per la preparazione dei pasti.

insoddisfacente giustificato da reclami e contestazioni scritte che abbiano dato origine a NON CONFORMITA' di servizio.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni. Questo il numero di addetti ed il monte ore settimanale del personale impiegato attualmente nell'appalto³:

OPERATORE	LIV.	H/W	%
OPERATORE 1	2	26	65,00%
OPERATORE 2	2	22,5	56,25%
OPERATORE 3	2	20	50,00%
OPERATORE 4	2	25	62,50%
OPERATORE 5	2	20	50,00%
OPERATORE 6	2	15	37,50%
OPERATORE 7	2	20	50,00%
OPERATORE 8	4	40	100,00%
OPERATORE 9	2	26	65,00%
OPERATORE 10	2	18	45,00%
OPERATORE 11	2	25	62,50%
OPERATORE 12	2	24	60,00%
OPERATORE 13	2	32	80,00%
OPERATORE 14	2	25,5	63,75%
OPERATORE 15	2	25	62,50%
OPERATORE 16	2	25	62,50%
OPERATORE 17	2	23	57,50%
OPERATORE 18	2	26	65,00%
OPERATORE 19	2	20	50,00%
OPERATORE 20	2	20	50,00%
OPERATORE 21	2	20	50,00%

Si fa presente che il nuovo appalto comprende il servizio di pulizia e sanificazione anche dei locali Lavanderia, Guardaroba, Spogliatoi e camere mortuarie, non inseriti nell'attuale.

Secondo la prassi attuale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Quindi la clausola sociale deve fungere da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento. Ciò sta a significare che al gestore entrante si impone di assorbire il personale di quello uscente, ma non di destinarlo esclusivamente all'esecuzione di quel medesimo contratto.

Art. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo triennale complessivo presunto a base d'asta dei servizi in appalto è di € 1.350.00,00.=, di cui € 8.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (importi IVA esclusa).

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

³ La tabella del personale attualmente adibito al servizio è stata riportata solo ai fini di riassorbimento del personale e quindi il monte ore riportato non è da considerarsi come il minimo da garantire. Il monte ore che le ditte partecipanti inseriranno nel proprio progetto tecnico per ciascuno dei due servizi, sarà infatti oggetto di valutazione qualitativa.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante:

1. essere iscritti, ai sensi della Legge 82/94 e del Decreto Ministeriale 274/97, nel Registro della C.C.I.A.A. delle imprese di pulizia o nell'Albo delle imprese artigiane con appartenenza almeno alla fascia di classificazione F) e non avere in corso procedure di cancellazione dal citato Registro, o di essere iscritte ad Albo analogo per gli altri Stati Europei. Le imprese stabilite in uno stato membro dell'unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale, ai fini della partecipazione, devono possedere i requisiti tecnici ed economici per l'iscrizione al medesimo.
2. essere in possesso di:
 - certificazione del servizio di qualità UNI EN ISO 9001:2015 avente ad oggetto: *“Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione”*;
 - certificazione UNI EN ISO 14001:2004, avente per oggetto: *“Progettazione ed erogazione attività di pulizia e sanificazione”*;
 - certificazione OHSAS 18001:2007Tutte le certificazioni devono essere rilasciate da organismi accreditati riconosciuti a livello nazionale.
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4. di avere eseguito nel triennio 2018/2020 appalti di servizio di pulizia presso strutture sanitarie, sia pubbliche che private, per un importo complessivo la cui somma non sia inferiore alla base d'asta⁴;
5. di non avere in atto vertenze con Istituti Previdenziali, Ispettorato del Lavoro, Commissioni Tributarie;
6. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (art. 17, legge n. 68/99);
7. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

Trattandosi di servizio con prestazioni non riconducibili ad un concetto di “principale” e “accessorio” non si ritiene ammissibile la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale, ma solo orizzontale con quota maggioritaria in capo alla mandataria.

Pertanto, in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio, per ciascuno dei precedenti punti vale quanto segue:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione.
La totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione F).
L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia E).
Nell'ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori.
2. le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE devono essere possedute da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili, le certificazioni dovranno essere possedute direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. Non è ammesso l'avvalimento.
3. tutte le ditte raggruppate/consorziate non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4. il requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

⁴ Si chiarisce che per il raggiungimento di detto importo è consentita la sommatoria sino ad un massimo di 3 contratti e che ai fini del calcolo dell'importo complessivo da comprovare e della consistenza contrattuale minima richiesta, in caso di contratti aventi durata eccedente il triennio considerato, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita nel triennio medesimo.

5. tutte le associate non devono avere vertenze con Istituti Previdenziali, Ispettorato del Lavoro, Commissioni Tributarie;
6. tutte le associate devono essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
7. tutte le associate devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, per sé e per le eventuali ditte associate:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, dovrà essere prodotto mandato speciale con rappresentanza conferito dalle imprese temporaneamente raggruppate, al legale rappresentante della capogruppo del raggruppamento, tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 e dovrà risultare da scrittura privata autenticata.
- b) prestare cauzione definitiva ai sensi del successivo art. 4;
- c) depositare copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 15;
- d) D.U.R.C.
- e) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il pagamento delle fatture relative alle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Se l'aggiudicatario non fornirà la documentazione richiestagli, o questa non risulterà conforme alla dichiarazione allegata alla documentazione, l'Amministrazione annullerà, con atto motivato, l'aggiudicazione ed affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.

Anche questo secondo concorrente dovrà presentare, nel termine di dieci giorni, la documentazione già richiesta all'aggiudicatario (ferme le avvertenze di cui sopra) ed anche nei suoi confronti si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato nel caso che la documentazione risulti non conforme alla dichiarazione.

Art. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Essendo requisito essenziale il possesso di certificazioni di qualità ed ambientale, la ditta partecipante, a pena di esclusione, dovrà costituire cauzione provvisoria ridotta del 50% ed

ulteriormente ridotta del 20% sul 2% dell'importo presunto a base d'asta⁵, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, aventi validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione o la polizza fideiussoria dovranno:

1. essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e dovrà prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

A pena di esclusione, dovrà essere presentato l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della fornitura.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

La garanzia verrà restituita solo ed esclusivamente attraverso specifica richiesta scritta da inviare all'Ufficio Protocollo, oppure recandosi, previo appuntamento, presso il Settore Affari Generali.

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, dovrà costituire deposito cauzionale definitivo nei modi sopra stabiliti, fissato nella misura del 10% dell'ammontare presunto della spesa, ridotto del 50% ed ulteriormente ridotto del 20% (vd. nota n. 4) e dovrà essere depositato entro quindici giorni dall'aggiudicazione. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia invece superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribassi superiore al 20%.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione di tale cauzione definitiva, determinerà la revoca della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Anche tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 5 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati sulla base di regolari fatture posticipate a cadenza mensile, che verranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 60 gg. data ricevimento fattura. Dopo tale termine è facoltà dell'Appaltatore richiedere la corresponsione degli interessi, come previsto dalle vigenti normative.

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*.

PEC per fatturazione elettronica: fatturazione.elettronica@pec.it

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 82/94, detti pagamenti saranno subordinati alla presentazione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

⁵ In caso di cumulo di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, l'Appaltante si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata.

La ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice

Art. 6 - ONERI FISCALI

L'IVA relativa ai corrispettivi di contratto è a carico dell'Appaltante. Tutti gli altri oneri tributari presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono completamente a carico dell'Appaltatore.

Art. 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Ai sensi del sopra citato articolo, l'importo complessivo dei servizi subappaltati non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto⁶.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare, indicando, ai sensi del comma 6, la terna di subappaltatori;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- che non sussista nei confronti del subAppaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la Stazione Appaltante provvederà a richiedere all'Appaltatore tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Poiché la Stazione Appaltante non intende provvedere direttamente al pagamento del subAppaltatore, fatto salvo i casi previsti dal comma 13, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subAppaltatore.

Ai sensi del comma 14, l'impresa aggiudicataria deve praticare per le parti di servizio da subappaltare, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

⁶ Qualora sia prorogato il termine stabilito dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55/2019, la percentuale sarà del 40%

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

A norma del comma 18, la Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il subappalto di parte del servizio non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico ed il solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese subaffidatarie si impegnino ad osservare le condizioni del capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 - RAPPORTI CON L'APPALTANTE

Il coordinamento per conto dell'Appaltante viene esercitato:

- dall'Ufficio Tecnico con la collaborazione della Direzione Sanitaria e delle Coordinatrici di Presidio, per quanto riguarda il servizio di pulizia dei locali;
- dal Capo Servizio Cucina con la collaborazione della Direzione Sanitaria per quanto riguarda il servizio di lavaggio delle stoviglie e di pulizia dei locali della Cucina.

Se sarà il caso, verranno trasmesse schede di rilevazione delle prestazioni che evidenzieranno la non conformità delle operazioni al Capitolato di appalto.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione e tutela antinfortunistica e più precisamente di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza. L'aggiudicataria si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire durante il corso di esecuzione del servizio anche a seguito della emanazione di nuove norme comunitarie/nazionali.

L'aggiudicataria è tenuta al pagamento puntuale dei contratti messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari, indennità di vario genere e quant'altro, ivi compreso quanto disposto dalla Legge 123/07.

La Ditta impiegherà, per l'esecuzione dei lavori, personale proprio, inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore.

Pur tuttavia detto personale deve essere completamente sottoposto alla disciplina ed ai regolamenti di sicurezza dell'Istituto.

L'aggiudicataria dovrà eseguire i servizi con idonee attrezzature moderne ed efficienti, perfettamente rispondenti alle norme sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle procedure in uso presso l'Istituto; impiegherà inoltre esclusivamente prodotti di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole ad azione rapida senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igienico-organizzative e la salvaguardia degli ambienti. Tali prodotti pertanto non possono essere tossici od inquinanti per uomini e animali.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con l'attività dell'Istituto, non rumorose, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di funzionamento e di pulizia.

L'aggiudicataria dovrà assumere la mano d'opera secondo le norme di legge.

È pertanto obbligo della stessa di corrispondere ai propri dipendenti, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali della Legge. **Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. n. 117 del 13/3/1999, saranno considerate inammissibili le offerte che presentino un costo orario della mano d'opera inferiore a quello previsto dalle vigenti tabelle ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**⁷.

Art. 10 - PRETESE DI TERZI

L'Appaltatore garantisce l'Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

Art. 11 - PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

Le disposizioni del presente articolo si riferiscono al personale dipendente dall'Appaltatore, anche se soci di imprese cooperative.

L'Appaltatore deve effettuare il servizio con personale idoneo alle mansioni assegnate, formato, di provate capacità, onestà e moralità, adeguato sia qualitativamente che numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivantigli dal contratto ed informato sul luogo e sulle modalità di lavoro.

Il personale deve essere dotato in servizio di uniformi recanti un talloncino con il contrassegno della Ditta cui appartiene e riportante le generalità della persona che la indossa ed una sua fotografia.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto all'Appaltante, entro 10 giorni dall'inizio del servizio di appalto, i nominativi dei responsabili delle squadre e del personale addetto al servizio, con indicazione delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato.

Dei responsabili delle squadre dovrà essere inoltre comunicato un numero di cellulare per la gestione di eventuali interventi di emergenza.

L'amministrazione può richiedere la sostituzione delle persone non gradite e l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di inadempienza, si procederà ai sensi del successivo art. 24.

Le persone impiegate nel servizio in oggetto verranno fornite di badge con il quale dovranno provvedere a timbrare, all'inizio ed al termine del proprio servizio, presso gli appositi orologi timbratori dislocati in Azienda.

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Appaltatore dovrà essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'Appaltatore di far predisporre controlli sanitari richiesti dall'Appaltante che avrà pure la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente ed è fatto obbligo di applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, applicabili ai sensi di legge vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio, nonché di adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare gli indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte quelle spese ed oneri attinenti all'assunzione, formazione ed amministrazione del personale necessario al servizio.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto al servizio. Pertanto lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore, ove l'Appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'Appaltante non lo esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.

Tutti gli obblighi contenuti nel presente articolo sono estesi alle eventuali Ditte subappaltatrici, intendendosi, in ogni caso, confermato che i conseguenti adempimenti e responsabilità faranno carico all'Appaltatore.

⁷ Si precisa che non saranno automaticamente escluse le offerte formulate sulla base di un costo del lavoro inferiore a quanto stabilito dalla Tabella Paga in vigore, purché la differenza sia giustificata sulla base di sgravi e/o benefici previsti dalle Leggi vigenti.

Art. 12 - PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nell'allegato n. 1, che fa parte integrante del presente Capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione dell'allegato n. 1.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo del servizio ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda (sig. Luciano Frosi - tel. 0372 533579, mail: ufficio.tecnico@cremonasolidale.it).

Art. 13 - FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE

Il servizio di pulizia dei locali (compresi quelli della Cucina) deve eseguirsi esclusivamente con attrezzi, macchinari, utensili e prodotti detergenti e sanificanti forniti dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati, che dovranno essere riposti in un luogo sicuro onde evitare contatti da parte dei degenti e/o del personale. La Committente non sarà responsabile in caso di danni o furti e potrà mettere a disposizione, compatibilmente con la propria disponibilità, un locale per la conservazione dei materiali e/o attrezzature occorrenti per l'espletamento del presente contratto.

È fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzo, utensile, macchinario e apparecchiatura di proprietà dell'Appaltante.

Le attrezzature ed i macchinari impiegati dovranno essere in regola con le normative vigenti sia in Italia che nella CE in materia di prevenzione infortuni, essere dotati perciò di tutti gli accessori e le misure idonee a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni e dovranno pertanto essere tecnicamente efficienti.

Sarà obbligatorio collegare tutte le attrezzature in modo da garantire una perfetta messa a terra come previsto dalle norme CEI.

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese, senza diritto o compenso alcuno, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventuali e necessari per qualsiasi tipo di lavoro.

Le attrezzature, i macchinari e i materiali di consumo dovranno essere comunque conformi a quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza.

I prodotti utilizzati non dovranno essere dannosi né nocivi per persone o cose e dovranno essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) ⁸.

Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 24/5/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati "superconcentrati",

⁸ Il Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008. Il rispetto dei requisiti per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme se il prodotto è in possesso di un'eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es.: EU Eco-label (Decisione 2011/383/CE del 28 giugno 2011), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente]. Per i prodotti non presunti conformi e per le altre tipologie di prodotti (disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per impieghi specifici - es. cere, decapanti, ecc.) la conformità ai requisiti minimi deve essere assicurata secondo le modalità previste dal DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). Qualora ne sia previsto l'utilizzo, per i prodotti in carta tessuto dovrà essere assicurata conformità ai criteri definiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica al tessuto carta definiti nell'EU Ecolabel (Decisione 2009/568/CE del 09 luglio 2009). Il rispetto dei requisiti per i prodotti tessuto carta si presume conforme se il prodotto è in possesso di un'eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es.: EU Eco-label (Decisione 2009/568/CE del 09 luglio 2009), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente]. Per i prodotti in carta-tessuto non presunti conformi, la conformità ai requisiti previsti deve essere assicurata secondo le modalità definite nell'EU Eco-label richiamato.

prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

Copie delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere consegnate al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente Appaltante.

In caso di contestazioni o di controllo in ordine a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo l'onere della prova è a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltante la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, eventualmente occorrenti, nei punti di presa esistenti.

Si precisa che:

- per la scopatura ad umido la ditta dovrà usare veline monouso da sostituirsi dopo non più di 20 mq fermo restando una frequenza maggiore in caso di necessità o laddove specificato altrimenti;
- anche per quanto riguarda i "mop" (o altro equivalente) per il lavaggio del pavimento la superficie massima lavabile sarà di 20 mq salvo le già suddette eccezioni;
- i panni e i "mop" dovranno essere utilizzati per la pulizia di un solo servizio igienico;
- la carta igienica deve avere le seguenti caratteristiche minime: pura cellulosa, 2 veli con strappo pretagliato, colore bianco, dimensione idonea, caso per caso, al distributore;
- la carta asciugamani deve avere la forma adatta al distributore installato, essere resistente ed avere un alto potere asciugante;
- il sapone liquido dovrà essere indicato per detersioni ripetute delle mani, a PH neutro, possibilmente con antibatterico e dovrà essere in cartucce monouso;
- i sacchi per l'immondizia dovranno essere in polietilene resistente, trasparenti, misure cm. 60x50 e 75x110.

L'Ente si riserva di richiedere la sostituzione di prodotti di qualità non conforme o comunque non soddisfacente.

La ditta curerà altresì la distribuzione del sapone nei servizi igienici ed in qualsiasi altro luogo in cui siano previsti dispenser.

I consumi triennali presunti sono i seguenti:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - carta igienica (rotoli mini jumbo) | n. 13.500 |
| - carta asciugamani | n. 3.000.000 fogli |
| - sapone liquido | lt. 1.500 |
| - sacchi trasparenti 50x60 circa | n. 180.000 |
| - sacchi trasparenti 75x110 circa | n. 75.000 |
| - gel sanificante mani | lt. 250 |
| - buste porta ombrelli | n. 7.000 |

I totem erogatori di gel per la disinfezione delle mani e i distributori di buste porta-ombrelli dovranno essere posizionati agli ingressi delle palazzine: n. 1 per ciascuna delle 3 RSA e n. 2 per la clinica riabilitativa.

I pavimenti in PVC e Linoleum, comprese le zoccolature, dovranno essere decerati e incerati una volta all'anno.

Art. 14 - AMMANCHI

L'Appaltatore sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere che l'Appaltante riscontrasse, comunque, tra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del Servizio, sempre che l'Appaltatore non provi che gli ammanchi ed i danni medesimi non siano attribuibili a fatto dei propri dipendenti.

Per i relativi risarcimenti, l'Appaltante ingiungerà l'integrale pagamento di tutte le somme risultanti a carico dell'Appaltatore, secondo quanto di seguito esposto:

- a) per i valori in misura determinata, con l'integrale rifusione;
- b) per i beni di cui si rendesse necessaria, ad insindacabile giudizio dell'Appaltante, l'integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante stesso il relativo onere, salvo il diritto dell'Appaltatore ad acquistare la disponibilità dei beni sostituiti, sempre che l'Appaltante non abbia preferito darli in parziale pagamento al venditore;

c) per i beni di cui l'Appaltante ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, la sola riparazione, l'Appaltatore sarà tenuto al rimborso del relativo onere ed alla rifusione del deprezzamento da determinare con lo stesso criterio di cui al successivo punto "d";
d) in ogni altro caso la misura del danno da risarcire, sarà stabilita dall'Appaltante d'intesa con l'Appaltatore.

Art. 15 - DANNI A PERSONE O COSE

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Appaltante che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni quali danneggiamento delle superfici, rotture di vetri, cristalli, apparecchi sanitari, attrezzature in genere, apparecchi di illuminazione ed altro che l'Appaltante riscontrasse comunque fra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio, sempre che l'Appaltatore provi che i danni medesimi non siano attribuibili a responsabilità dei propri dipendenti.

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati dal proprio personale.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto, prima della consegna del servizio, a stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio ed R.C.O ed in ogni caso con il massimale non inferiore a € 1.000.000,00.= per sinistro.

La polizza in questione deve essere stipulata con Impresa assicurativa e copia della stessa dovrà essere consegnata all'Appaltante prima della firma del contratto.

Art. 16 - COORDINAMENTO CON ATTIVITA' DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'Appaltante e da altri Appaltatori o fornitori che si trovassero a svolgere la loro attività negli ambienti di lavoro dell'Appaltante.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi, cause di forza maggiore o fatti (ascrivibili all'Appaltante o all'Appaltatore) che comportino la mancata prestazione del servizio, l'Appaltatore provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti, dandone comunicazione all'Appaltante.

Al verificarsi di scioperi che non possono altrimenti essere evitati, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva all'Appaltante ed è comunque tenuto a garantire un servizio di emergenza che dovrà essere concordato:

- con la Coordinatrice di Presidio per il servizio di pulizia;
- con il Capo Servizio Cucina per il servizio di lavaggio delle stoviglie.

Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Appaltante si riserva il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi ed ha la facoltà e il diritto di eseguire accertamenti, in qualunque momento, sui prodotti e le attrezzature impiegate (solo nel caso della pulizia locali), riservandosi la possibilità di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei, nonché il diritto di far ripetere l'esecuzione del servizio svolto non ottemperando alle prescrizioni del presente Capitolato.

A tal fine l'Appaltatore si rende immediatamente disponibile, nel caso di specie, ad eseguire nuovamente il Servizio senza nulla pretendere.

L'Appaltante, astenendosi dal formulare osservazioni direttamente ai dipendenti dell'Appaltatore, deve rivolgere le eventuali osservazioni verbali o scritte al Referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Appaltante contestualmente ad un numero di telefono cellulare; la persona referente dovrà essere raggiungibile durante tutto l'arco di svolgimento giornaliero del servizio.

Onde agevolare tali controlli è fatto obbligo alla ditta appaltante di esporre, nell'ambito di ogni nucleo o settore oggetto del servizio, una scheda di controllo in cui l'operatore addetto al servizio apponga la data e l'ora dell'intervento ed una propria firma.

Alle coordinatrici di presidio dovrà essere consegnato il piano delle pulizie e dei lavori periodici e, per questi ultimi, le date di effettuazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Capo Presidio che, alla fine dell'intervento, dovranno verificarne la corretta esecuzione e dovranno apporre una propria firma sulla scheda di controllo presentata dall'operatore; tale scheda dovrà essere compilata in duplice copia, una per la ditta appaltante e l'altra che sarà trattenuta dalla Capo presidio a riprova della esecuzione effettuata.

Almeno trimestralmente dovrà essere effettuato un incontro tra la Capo Presidio ed il Referente della ditta come sopra nominato, al fine di raccogliere osservazioni, problemi o variazioni nella effettuazione del servizio.

Art. 18 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Con idonee dichiarazioni da presentare tra la documentazione di gara, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed aree ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi ove devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura ed alle caratteristiche dei locali da pulire.

Art. 19 - VARIAZIONI APPORTATE DALL'APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

L'entità del servizio, indicata nel presente capitolato, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati ai precedenti punti a), b), c) ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 20 - DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE

Con riferimento all'art. 1467 ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, si stabilisce che, ove nel corso delle prestazioni insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore ha diritto di chiedere all'Appaltante, dando immediata e dettagliata notifica delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse.

Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle prestazioni, l'Appaltatore non acquista per questo il diritto ad ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso, salvo che l'Appaltante non si dichiari disposto a compensare equamente gli oneri che l'Appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute, imprevedibili difficoltà. In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni sulla base dei compensi fissati dall'Appaltante.

Art. 21 - NUOVI PREZZI

L'Appaltante, durante l'esecuzione del contratto, ha facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali, compensandole con nuovi prezzi. Tali nuovi prezzi saranno determinati tenendo conto delle norme contrattuali o, per analogia, mediante ragguaglio con i

prezzi contrattuali ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali alla data iniziale di riferimento.

Art. 22 - RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Qualora il servizio di pulizia venisse temporaneamente sospeso per eventi di diversa natura (scioperi del personale della ditta appaltatrice, lavori di edilizia e restauro dei locali, inagibilità di diverso genere, ecc.), le differenze in meno relative ai costi verranno calcolate sulla base dei prezzi offerti e saranno detratte dalle relative fatture.

Art. 23 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'appalto, l'altro è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

Art. 24 - PENALITA' PER INADEMPIENZE

Nell'eventualità in cui l'assegnataria del servizio non eseguisse le prestazioni di cui al presente Capitolato a partire dalla data comunicata, la stazione appaltante provvederà ad incamerare l'intera cauzione provvisoria e ad affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L'Appaltante, qualora riscontrasse la mancata esecuzione di una o più delle prestazioni previste ai Titoli II e III del presente Capitolato Speciale d'Appalto, contesterà il fatto all'Appaltatore tramite PEC, diffidandolo a dar corso alle prestazioni previste, indicando il termine temporale perentorio.

Contestualmente, per ciascun giorno in cui si fosse verificato quanto sopra, sarà richiesto il pagamento di una penale pari al doppio dell'importo giornaliero globale a corrispettivo delle prestazioni da svolgere.

Nel caso l'Appaltatore non adempia a quanto ingiunto, l'Appaltante procederà direttamente alla esecuzione del servizio utilizzando la propria organizzazione o quella di terzi, caricando l'Appaltatore dei maggiori oneri che l'Appaltante dovrà a tal fine sopportare, maggiorati del 20% e riservandosi la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Ove, pur non verificandosi inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa impieghi un numero di persone inferiore o un numero di ore lavorative inferiore a quanto riportato nel progetto tecnico, sarà applicata una penale minima giornaliera di € 250,00.= da scontarsi sull'importo globale della fattura del mese di riferimento.

Art. 25 - ALTRE PENALITA'

Nel caso in cui i servizi che formano oggetto del presente contratto vengano eseguiti senza la necessaria cura, l'Appaltatore procederà a diffide tramite PEC e, in caso di ripetute inadempienze, si riserva di procedere come previsto dall'articolo precedente.

Art. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO PER DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE

Ove si verifichi il caso previsto dall'art. 20, l'Appaltatore deve notificare all'Appaltante la volontà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata che, pena la decadenza di ogni diritto, deve essere inviata entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Appaltante, delle imprevedibili difficoltà.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, del servizio prestato fino al momento del recesso.

Art. 27 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito negativo del periodo di prova di mesi tre, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'aggiudicazione potrà essere decisa a favore della ditta seconda classificata senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento dei relativi canoni e l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per servizi contestati.

In caso di inadempimento accertato dall'Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e segg. c.c., si farà luogo alla risoluzione del Contratto, previa diffida dell'Appaltante ad adempiere nelle forme stabilite dalla Legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Qualora l'Appaltatore dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Appaltante, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

L'inadempienza e l'infrazione, indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 24 e 25, da parte dell'Appaltatore, delle condizioni previste dal contratto, dà diritto all'Appaltante di procedere alla rescissione in danno e alla esecuzione d'ufficio del contratto stesso, fatto salvo il diritto dell'Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore in opportuna sede.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi derivantigli dall'appalto, il contratto può essere risolto dall'Appaltante, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione opera di diritto nel caso previsto dall'art. 14 e nel caso di fallimento dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese incontrate in più di quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per le risoluzioni delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente appalto, Foro competente è quello di Cremona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Responsabile del Procedimento:

Dr. Paolo Moro

Tel. 0372 533583 – fax 0372 454040

Mail: paolo.moro@cremonasolidale.it

Allegato n. 1

NORME PER LOCAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI

1. La ditta (locatore) concede in locazione all'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale" (conduttore) per la durata di n. 36 mesi, n. 3 macchine lavapavimenti con le seguenti caratteristiche tecniche:
 - barra tergipavimenti da cm. 70 (misure indicative).
 - batterie esenti da manutenzione (al gel) o comunque senza esalazione di vapori di acido solforico;
2. Il canone della presente locazione si intende compreso nell'importo di aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia e sanificazione di alcuni locali dell'Ente e di servizio di lavaggio delle stoviglie e di pulizia di alcuni locali della cucina.
3. Le macchine dovranno essere consegnate nuove nel proprio imballo originale.
4. Contestualmente alla consegna dei beni, dovranno essere consegnati i documenti necessari e le nozioni per l'uso; il locatore si impegna alla formazione del personale dell'Ente sul corretto funzionamento del mezzo, nonché le modalità d'uso delle necessarie misure di sicurezza. Il verbale di presa in consegna del macchinario, sottoscritto dal conduttore nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, verrà considerato come riscontro del perfetto stato di funzionamento del macchinario, che esso è munito di tutti gli accessori necessari all'uso e che il personale è stato istruito in modo esauriente sul funzionamento della macchina.
5. Il conduttore si impegna ad utilizzare personalmente il bene o ad affidarlo a persone a lui sottoposte, operanti sotto la sua direzione e che l'utilizzo, in ogni caso, verrà effettuato da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'uso fattone, secondo le norme di leggi vigenti al momento dell'uso. Il conduttore assicura che l'uso dell'attrezzatura sarà di esclusiva competenza di suo personale tecnicamente preparato ed a conoscenza dei limiti strutturali, operativi ed antinfortunistici, prescritti rispettivamente dalla casa costruttrice e dalle vigenti normative di legge sulla prevenzione degli infortuni e sul lavoro in generale.
6. La pulizia dell'attrezzatura è a carico del conduttore il quale la deve effettuare prima della messa in carica delle batterie.
7. La normale manutenzione ordinaria di pulizia è a carico del conduttore.
8. Nel caso in cui il bene richiedesse interventi tecnici di qualunque natura per continuarne il godimento, il conduttore dovrà darne immediata comunicazione al locatore, il quale provvederà a verificare la necessità dell'intervento e, nel caso, ad eseguirlo nell'arco delle 24 ore dalla chiamata, accollando al conduttore le spese sostenute, se l'intervento si sarà reso necessario per causa imputabile allo stesso.
9. E' fatto divieto al conduttore di sublocare il bene a terzi o di cedere a terzi il contratto di locazione. E' sempre vietato l'utilizzo della lavapavimenti con prodotti acidi od altamente alcalini.
10. Il conduttore è costituito custode della cosa locata. Esso pertanto esonera il locatore da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente a persone e/o cose che abbiano comunque a verificarsi per l'uso della cosa locata o per causa o per indipendenza della medesima e s'impegna eventualmente ad assicurare a sue spese, la macchina contro rischi R.C. verso terzi, incendio e furto per tutto il periodo della locazione. Il conduttore si impegna a coprire la responsabilità civile che gli incombe e ad informare senza ritardi il locatore, di qualsiasi incidente di circolazione causato dal macchinario, in modo che quest'ultimo possa effettuare la dichiarazione abituale entro le 48 ore. Tutte le conseguenze di un ritardo o di una assenza di dichiarazione sono a carico del conduttore.
11. Il locatore può verificare durante il periodo della locazione il corretto uso del bene ed il rispetto delle eventuali norme di legge richieste per il suo utilizzo; pur essendo esente da qualsiasi

responsabilità, per l'uso non corretto o per il mancato rispetto di norma di legge, si riserva la facoltà di ritirare il bene.

12. La riconsegna al locatore, da parte del conduttore, dovrà avvenire presso la sede del locatore; pertanto, la locazione verrà considerata cessata, nel momento in cui il bene verrà riconsegnato nello stesso luogo presso il quale è stato ritirato.

13. La mancata disponibilità e il fermo del macchinario per qualsiasi motivo o durata, non danno diritto al conduttore a risarcimento danni.

14. In nessuna ipotesi il fermo del macchinario per riparazioni o sostituzioni, non legittimerà il conduttore a sospendere o a richiedere riduzioni del canone; lo stesso si impegna però, in caso di fermo macchina superiore alle 48 ore, a fornire macchina sostitutiva per permettere le quotidiane operazioni di pulizia, previa accettazione da parte del locatore del preventivo di spesa di riparazione. Il locatore non risponde dei danni per mancata esecuzione dei lavori dell'utente, neppure nell'ipotesi che il fermo del macchinario sia ascrivibile a vizio del macchinario stesso.

15. Il locatore ha diritto in qualunque momento e senza preavviso, di effettuare controlli sullo stato di manutenzione del macchinario e di verificare se lo stesso è impiegato nei dovuti modi.

16. Sono a carico del locatore le spese di riparazione e sostituzione per guasti causati da difetto. Qualsiasi guasto o difetto deve essere immediatamente segnalato al locatore e le relative riparazioni e sostituzioni dovranno essere commesse esclusivamente al locatore stesso.